

CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 11-02-2011 N° 3391

Fallimento – vendite immobiliari – compenso al notaio - determinazione

03391/11



CONTRIBUTO UNIFICATO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

PRIMA SEZIONE CIVILE

Liquidazione
di compenso
professionale.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente - R.G.N. 1071/2007
Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - Cron. 3391
Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere - Rep. 96
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - Ud. 17/12/2010
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1071-2007 proposto da:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (c.f. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~),
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~,
giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ S.P.A. (C.F. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~),
in persona del Curatore dott. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~,
elettivamente domiciliato in ROMA, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~,
presso l'avvocato ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, che lo rappresenta
e difende unitamente all'avvocato ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~,

2010

164

giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

~~XXXXX~~. S.R.L.;

- intimato -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ~~XXXXXX~~,
depositato il 24/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato ~~XXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~ che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg.
BERNABAI: il ricorso possa essere deciso in camera di
consiglio, ricorrendo, la fattispecie di cui all'art.
375, primo comma, n.5 c.p.c..

RITENUTO

- che con decreto del 19 maggio 2005 il giudice delegato dei fallimenti ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ s.p.a. e ~~XXXX~~ s.r.l., pendenti presso il Tribunale di ~~XXXX~~ liquidava il compenso professionale dovuto al notaio dr. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ per l'attività svolta in occasione della vendita all'incanto di beni fallimentari in € 17.500,00, di cui € 437,57 per spese, con riduzione rispetto alla parcella, in cui si richiedevano € 34.618,48;

- che il successivo reclamo era accolto solo in parte dal Tribunale di ~~XXXX~~, che confermava la disapplicazione del decreto ministeriale n.313/1999, portante criteri di liquidazione difformi da quelli applicati nella specie, che erano stati invece ricavati da un prontuario compilato dal comitato interregionale notarile del Piemonte e della Valle d'Aosta;

- che avverso il provvedimento il notaio ~~XXXXXXXX~~ proponeva ricorso per cassazione, per violazione di legge e carenza di motivazione;

- che la curatela del fallimento depositava controricorso e successiva memoria;

- che all'udienza in camera di consiglio del 17 Dicembre 2010 il P.G. non moveva rilievi critici alla relazione ex art. 380 bis cod. proc. civile ed il difensore dei fallimenti si riportava agli scritti difensivi;

CONSIDERATO



- che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla curatela è inammissibile perché non trasfusa in un ricorso

incidentale, non essendo applicabile alla fase di legittimità l'art. 346 cod. proc. civile (e comunque non vertendosi in tema di eccezione non accolta perché assorbita, bensì di rigetto implicito di un'eccezione pregiudiziale prospettata come potenzialmente impeditiva, *in limine*, del giudizio stesso - e quindi autonoma e non interna al capo di domanda deciso - rispetto al quale opera la presunzione di acquiescenza: Cass., sez. unite, 16 ottobre 2008 n.25.246);

- che la *ratio decidendi* del provvedimento impugnato fa leva sul carattere non vincolante dei criteri di liquidazione contenuti nell'art. 2 del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 25 maggio 1999 n.313 (*Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n.302*) sul presupposto che trattasi di norma regolamentare, e quindi di rango secondario, suscettibile di disapplicazione se ritenuta illegittima;

- che il principio di diritto suesposto è valido in caso di contrasto con una legge - e cioè, con una fonte di diritto sovraordinata rispetto al regolamento (art.4, Disposizioni sulla legge in generale); e non pure, se la fonte di diritto ritenuta poziore consista nella deliberazione di un organo professionale (qualunque ne sia l'esatta definizione e la competenza territoriale), che nessuna efficacia diretta potrebbe avere, se non in caso di recepimento consensuale;

- che neppure può riconoscersi valore cogente all'anzidetta delibera in ragione della sua finalità uniformatrice dei compensi all'interno dei limiti minimi e massimi delle voci tabellari: a prescindere dall'erronea negazione del carattere vincolante del D.M.

313/1999 (salvo motivate deroghe in ragione della particolarità del caso, non addotta nella specie), si osserva che il provvedimento impugnato richiama esclusivamente un prospetto di calcolo di formazione ed efficacia convenzionali, senza dar conto del suo rispetto, in concreto, della fonte normativa e senza distinguere, nelle modalità di liquidazione, le voci regolate in misura fissa da quelle eventualmente soggette a valutazione discrezionale all'interno dei limiti legali.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di ~~XXXX~~, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

Roma, 17 Dicembre 2010

IL PRESIDENTE

Depositato in Cancelleria

11 FEB 2011

IL CANCELLIERE
Andrea Bianchi